



**BANCA
CAMBIANO** 1884
SOCIETÀ PER AZIONI

STATUTO SOCIALE

Approvato nell'Assemblea straordinaria del 4 maggio 2023

**Aggiornato a seguito aumento di capitale con delibera delegata al Consiglio di
amministrazione del 29 maggio 2023**

**Modifica del capitale sociale sottoscritto e versato effettuata con delibera del
Consiglio di amministrazione del 27 giugno 2023**

BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.

Sede legale e direzione generale: 50132 Firenze – Viale Antonio Gramsci, 34 – Tel. 0559768000 | Capitale sociale € 252.799.999,60 i.v. | Codice ABI 08425 | BIC CODE CRACIT33 | Sede operativa: 50051 Castelfiorentino (Fi) – Via Piave, 14 – Tel. 0559767000 | Iscritta all'Albo delle banche al n. 5667 | Codice fiscale, partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 02599341209 | Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario | Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 238 | e-mail: info@bancacambiano.it | PEC: pec@pec.bancacambiano.it | www.bancacambiano.it

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 – Denominazione

- 1] È costituita una società per azioni denominata “Banca Cambiano 1884 S.p.A.”.
- 2] La società è conferitaria dell’azienda bancaria della “Banca di Credito Cooperativo di Cambiano (Castelfiorentino - Firenze) Società Cooperativa per Azioni”, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 2, comma 3-*bis*, del Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49.
- 3] Il conferimento dell’azienda bancaria di cui al precedente comma 2) è avvenuto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 58 del “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e dell’art. 2, comma 3-*bis* del Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49.
- 4] La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – Sede

- 1] La Società ha sede legale e direzione generale in Firenze. Essa potrà istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all’estero.

Articolo 3 – Durata

- 1] La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

Articolo 4 - Oggetto sociale

- 1] La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi di investimento, bancari e finanziari consentiti, inclusa l’assunzione e la gestione di partecipazioni. Essa esercita inoltre ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dello scopo sociale.
- 2] Nello svolgimento della sua attività la Società può emettere obbligazioni, eventualmente anche convertibili, secondo le disposizioni di legge, di volta in volta vigenti, e del presente Statuto.
- 3] La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano ai sensi dell’art. 61, co. 1 e 4 TUB, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l’esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale ed azioni

- 1] Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 252.799.999,60 diviso in n. 254.539.130 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
- 2] Le azioni possono essere ordinarie e privilegiate; sono nominative e hanno il carattere dell’indivisibilità. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

- 3] Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge.
- 4] Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
- 5] L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate in conformità alla normativa vigente.
- 6] L'Assemblea straordinaria dei soci del 16 giugno 2020 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile sino ad un massimo di euro 60.000.000,00 con le seguenti modalità:
- i) per un importo massimo di euro 10.000.000,00, mediante emissione di un numero massimo di 10.869.565 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione;
 - ii) per un importo massimo di euro 50.000.000,00 - con espressa facoltà di esclusione del diritto di opzione e di collocazione presso investitori qualificati (così come definiti dal D. Lgs. n. 58 del 1998 - "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" - e dai relativi regolamenti attuativi) - mediante emissione di un numero massimo di 54.347.826 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione. Potendo detto aumento essere, in tutto o in parte, posto a servizio di un prestito obbligazionario perpetuo Additional Tier 1, emesso alla pari, convertibile in azioni ordinarie della Società - per l'emissione del quale è stata conferita, al Consiglio di Amministrazione con la suddetta delibera assembleare del 16 giugno 2020, delega espressa ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile con facoltà di esclusione del diritto di opzione e di collocazione presso investitori qualificati (così come definiti dal D. Lgs. n.58 del 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - e dai relativi regolamenti attuativi) - prive di valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Articolo 6 - Soci

- 1] La qualità di socio importa l'adesione allo Statuto.
- 2] Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO III TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 7 - Trasferimento delle azioni

- 1] Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.
- 2] Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione di azioni o diritti di opzione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario o donazione.
- 3] Ove indicato "azioni" deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

4] Tutte le comunicazioni previste nel presente Titolo possono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.

Articolo 8 - Recesso

1] Il diritto di recesso, fermi restando i casi contemplati dalla legge e dalle presenti disposizioni statutarie, compete al socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo del programma economico e imprenditoriale;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal successivo comma;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2] Il socio matura il diritto di recedere dalla Società qualora non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

3] I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge e dalla normativa di vigilanza.

4] I soci hanno il diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione, definito secondo i criteri previsti dalla legge, nei quindici giorni precedenti alla data fissata per lo svolgimento dell'adunanza assembleare.

5] Qualora il valore del disinvestimento venga in contestazione, la determinazione di esso è individuata, nel termine massimo di novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, per il tramite della relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Articolo 9 - Organi sociali

1] Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello tradizionale disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, titolo V, capo V, sezione VI-*bis* del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

2] L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) al Comitato Esecutivo o, in alternativa, all'Amministratore Delegato, se nominato;
- e) al Collegio Sindacale;
- f) alla Direzione Generale.

TITOLO V ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea

1] L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli Amministratori e può nominare, tra questi, il Presidente, non più di due Vice Presidenti e chi tra questi assume la funzione di vicario; stabilisce il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- d) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e, quando ne ricorrono gli estremi, provvede alla sua revoca;
- e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- f) autorizza il compimento, da parte degli Amministratori, degli atti di dimissioni di rami aziendali;
- g) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente; approva altresì le politiche in merito ai piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, ove presenti;
- h) determina il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e degli altri organi dalla stessa nominati; l'Assemblea può determinare altresì un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, sulla base delle politiche di remunerazione ed incentivazione approvate e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti;
- i) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica del personale più rilevante, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

2] L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e, salvo quanto disposto al successivo articolo 28 comma 1, sulle modificazioni dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 11 - Convocazione e partecipazione assembleare

1] L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio dello Stato, mediante pubblicazione quindici giorni prima dell'Assemblea dell'avviso, oltre che sul sito della Società, sulla Gazzetta Ufficiale o mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata A.R., telefax, messaggio di posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro soci, sempre che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

2] L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle modalità di partecipazione mediante mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del successivo settimo comma e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

3] L'intervento dei soci nelle assemblee è regolato dalla legge; il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal

presidente, da consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato per legge.

4] La delega di voto potrà essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società ad apposito indirizzo di posta elettronica nei modi indicati nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta fra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

5] Ogni socio non può ricevere più di 15 deleghe.

6] I soci che intendono partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del Codice Civile) devono, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'Assemblea.

7] L'Assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 12 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

1] L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, nel maggior termine di centottanta giorni, per deliberare sulle materie attribuite dalla legge alla sua competenza.

2] L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare sulle materie ad essa riservate dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Presidenza dell'Assemblea

1] L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza, dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi dell'ultimo comma del successivo articolo 30. Nello svolgimento dei propri compiti questi possono farsi assistere da consulenti ed esperti qualificati.

2] Tra i compiti attribuiti al Presidente dell'Assemblea vi è quello di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.

3] Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti. Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, del Codice Civile, ed in ogni altro caso lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Articolo 14 - Costituzione dell'Assemblea

1] Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Articolo 15 - Verbale delle deliberazioni assembleari

1] Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.

2] Le copie e gli estratti dei verbali dell'Assemblea, sottoscritti e certificati conformi dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o in loro assenza o impedimento da due Amministratori, fanno piena prova.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea e composto da un minimo di 7 sino ad un massimo di 11 membri, di cui un Presidente e non oltre due Vice Presidenti.

2] I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare i criteri di competenza e correttezza e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro-tempore vigente.

3] Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe, né conferiti incarichi particolari inerenti la Società.

4] Almeno un quarto dei Consiglieri deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Consigliere non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che, secondo il presente Statuto e nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

5] La composizione del Consiglio deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età, genere. A tal fine, l'equilibrio tra i generi viene assicurato attraverso la presenza di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato nella misura minima richiesta dalle disposizioni legislative, regolamentarie di vigilanza pro-tempore vigenti.

6] Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione.

7] I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

8] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. La sostituzione avviene tenendo conto della composizione quali-quantitativa preventivamente identificata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del presente Statuto e delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro-tempore vigenti in materia di equilibrio dei generi.

9] I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva Assemblea.

10] Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1] Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e non più di due Vice Presidenti; in tale ultimo caso, il Consiglio stabilisce chi, tra questi, assume la funzione di vicario.

2] Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dalle altre disposizioni del presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo o, in alternativa, ad un Amministratore Delegato, determinando il contenuto, i limiti e l'eventuale modalità delle delega.

3] Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale. Ove sia nominato un Amministratore Delegato, questi svolge, altresì, le funzioni di Direttore Generale.

Articolo 18 - Modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione

1] L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da gruppi di soci ognuna con un numero di eleggibili pari al numero dei Consiglieri, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tra i quali devono essere ricompresi quelli in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro-tempore vigenti; le liste devono garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, pro-tempore vigenti, sulla parità di genere.

2] Le liste dovranno essere presentate a pena di inammissibilità da tanti soci che rappresentano almeno il sette per cento del capitale sociale. Almeno cinque giorni prima dell'Assemblea le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale.

3] Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

4] Le procedure di elezione, stanti le previsioni di cui ai commi precedenti, sono disciplinate in un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

5] Unitamente a ciascuna lista, i soci che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

6] Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto scegliendo una sola lista. Risulteranno eletti i candidati di quelle liste che avranno ricevuto un numero di voti pari al quorum elettivo, rappresentato dal numero dei voti validi espressi diviso il numero dei candidati da eleggere; per ogni lista saranno eletti, secondo l'ordine di presentazione, tanti candidati quanti quorum elettivi sono contenuti nel numero dei voti ricevuti dalla lista.

7] Eventuali resti dovranno dar luogo alla nomina dei candidati la cui lista abbia ottenuto i resti maggiori.

8] L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo deve comunque consentire che almeno un Consigliere sia espressione della lista di minoranza, ove la stessa sia presente e abbia raccolto un numero di voti pari alla percentuale di capitale sociale necessaria per la presentazione di una lista di minoranza ai sensi del precedente comma 2.

Articolo 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1] Il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi delle presenti disposizioni statutarie convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale e ne formula l'ordine del giorno.

2] L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito del territorio dello Stato. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante collegamento, secondo le presenti disposizioni statutarie.

3] Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di

posta elettronica almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 20 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1] Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Consigliere che lo sostituisce secondo le vigenti disposizioni statutarie.

2] Il Consiglio nomina il Segretario fra i suoi componenti o fra i dipendenti della Società. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere firmati da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di esprimere il voto. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1] Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

2] Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 22 - Remunerazione degli amministratori

1] Agli Amministratori spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, sulla base delle politiche di remunerazione ed incentivazione approvate e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

2] La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, di Vice Presidente, di Amministratore Delegato ovvero di Consiglieri investiti di incarichi speciali, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto delle politiche di remunerazione ed incentivazione approvate dall'Assemblea ordinaria, di quanto stabilito dall'art. 10 comma 1 lett. h) del presente Statuto nonché delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Articolo 23 – Organi Delegati

1] Il Comitato Esecutivo, qualora presente, ovvero l'Amministratore Delegato, è investito dei poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione; nell'ambito delle proprie attribuzioni cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni della stessa e riferisce, nei modi e nei tempi definiti dal Consiglio di Amministrazione e comunque almeno ogni sei mesi, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Società.

Articolo 24 - Poteri degli organi delegati

1] Gli organi delegati possono conferire poteri, nei limiti della propria competenza ai dipendenti, anche riuniti in comitati, determinando i limiti e le modalità di esercizio.

2] Le delibere, di cui al precedente comma 1, devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 25 – Funzionamento del Comitato Esecutivo

- 1] La composizione e la durata del Comitato Esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina. Il numero dei componenti del Comitato Esecutivo è limitato a massimo 3 ovvero 5 membri laddove il Consiglio di Amministrazione sia composto, rispettivamente, da 7-8 ovvero 9-11 membri.
- 2] Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto da chi all'interno di questo assume le funzioni di presidente; in caso di assenza o impedimento, il presidente del Comitato è sostituito in coerenza con le presenti disposizioni statutarie.
- 3] Il Comitato Esecutivo è convocato altresì dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci secondo le modalità previste dalla legge.
- 4] Per la validità delle sedute del Comitato Esecutivo è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi membri in carica.
- 5] È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza alle stesse condizioni e con le stesse modalità indicate dalle presenti disposizioni statutarie.
- 6] Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta di voti.
- 7] Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale, con funzione consultiva.

Articolo 26 - Segretario del Comitato Esecutivo

- 1] Il Comitato Esecutivo nomina il segretario delle riunioni fra i suoi componenti o tra i dipendenti della Società.
- 2] Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta del Comitato Esecutivo, che sottoscrive insieme al presidente del Comitato. Il segretario rilascia copie ed estratti, validi agli effetti di legge.

Articolo 27 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 1] Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. Restano esclusi i poteri espressamente attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva dell'Assemblea.
- 2] Oltre alle deliberazioni, attribuzioni e competenze non delegabili a norma di legge ovvero della normativa di vigilanza, tempo per tempo vigenti, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione, nonché delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari;
 - la valutazione del generale andamento della gestione;
 - la definizione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, garantendo chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione di conflitti di interesse;
 - la definizione delle politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
 - l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
 - l'elaborazione e il riesame, con periodicità almeno annuale, delle politiche di remunerazione ed incentivazione approvate dall'Assemblea ordinaria;
 - la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione per i soggetti individuati dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti e per il personale più rilevante, quale identificato dalla Banca in applicazione dei criteri fissati dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti;
 - il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
 - la nomina e la revoca del Direttore Generale, del (o dei) Vice Direttore Generale, se nominato, il conferimento dei relativi poteri ed il loro collocamento a riposo;

- la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della Banca e la determinazione dei principali regolamenti interni, nonché la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende o rami di aziende o comunque l'assunzione e la cessione di partecipazioni che non rientrano nei piani industriali, strategici e finanziari già approvati dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 2361, comma 2, del Codice Civile;
- le deleghe all'erogazione e alla gestione del credito;
- la costituzione di commissioni con funzioni consultive o di coordinamento ovvero di comitati endoconsiliari previsti dalla normativa regolamentare di volta in volta vigente;
- l'informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, del Direttore Generale, dei dipendenti o dei collaboratori non legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato, nonché sull'attuazione delle politiche in merito ai piani basati su strumenti finanziari, ove presenti;
- gli adempimenti per la composizione degli organi amministrativi e di controllo delle società componenti il Gruppo.
- l'approvazione di un regolamento per la promozione della diversità e della inclusività.
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze.

3) Al Consiglio di Amministrazione è riservata l'esclusiva competenza dell'attività di direzione e coordinamento del Gruppo; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- delibera sulla determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società componenti il Gruppo e la fissazione dei criteri per l'esecuzione delle direttive impartite dalla Banca d'Italia e delle istruzioni da quest'ultima emanate;
- valuta il generale andamento della gestione, anche con riferimento alle società componenti il Gruppo;
- definisce l'assetto organizzativo e di governo societario, anche in ordine alla struttura delle società componenti il Gruppo, garantendo chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione di conflitti di interesse;
- definisce il sistema dei flussi informativi e verifica la loro adeguatezza, completezza e tempestività, anche con riferimento alle società componenti il Gruppo;
- supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione delle società bancarie rientranti nel perimetro del Gruppo;
- delibera sull'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende o rami di aziende o comunque l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modificano la composizione del Gruppo che non rientrano nei piani industriali, strategici e finanziari già approvati dall'organo amministrativo, fatta salva la previsione di cui all'art. 2361, comma 2, del Codice Civile.

4) Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e dalle società del Gruppo, oltre che sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale. A tal fine, gli Amministratori trasmettono al Collegio Sindacale, con una periodicità perlomeno trimestrale, le relazioni ricevute dagli organi aziendali interni alla Società e alle società del Gruppo concernenti tutte

quelle attività e operazioni soggette alla direzione e coordinamento esercitata dalla prima nei confronti delle seconde.

Articolo 28 - Poteri non delegabili del Consiglio di Amministrazione

1] Fermo restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente Statuto:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del Codice Civile;
- la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di vigilanza;
- l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative. Si applica in ogni caso l'art. 2346 del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile nel caso in cui la Società abbia emesso azioni senza il valore nominale.

Articolo 29 - Poteri delegabili del Consiglio di Amministrazione

1] Il Consiglio può delegare, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi, in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente o riuniti in comitati.

2] Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito e di politiche di investimento dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali.

3] In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

TITOLO VII PRESIDENTE

Articolo 30 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1] Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società.

2] Il Presidente, secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare applicabile, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri. Il Presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere membro del Comitato Esecutivo né svolgere in modo alcuno funzioni di natura esecutiva.

3] Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri con congruo anticipo.

4] Coordina i lavori del Consiglio verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

5] Il Presidente favorisce in modo neutrale la dialettica tra Amministratori esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva degli Amministratori non esecutivi ai lavori del Consiglio.

6] Il Presidente assicura inoltre che:

- a) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- b) la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

7] In caso di urgenza assoluta il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce a norma del successivo comma, può assumere deliberazioni, su proposta vincolante degli organi esecutivi, in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

8] Fermo restando quanto previsto al precedente comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il/i Vice Presidente/i; nell'ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del/dei Vice Presidente /i, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE

Articolo 31 - Collegio Sindacale

1] Il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento;
- vigila sull'adeguatezza delle istruzioni impartite dalla Società alle controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- verifica l'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società, in qualità di Capogruppo, sulle società appartenenti al Gruppo;
- accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnano alla competenza dell'organo con funzione di controllo;
- informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, anche avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Società;
- esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti;
- esprime il proprio parere in merito alle decisioni riguardanti la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);

- valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi;
- verifica il rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;
- segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

2] Il Collegio Sindacale raccorda la propria azione di vigilanza con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate appartenenti al Gruppo.

3] Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, complessità ed attività svolte dalla Società.

4] Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali devono possedere i requisiti di idoneità previsti dalla normativa primaria e dalla disciplina regolamentare per l'assunzione di tale carica.

5] La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente.

6] I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

7] I Sindaci intervengono alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato. L'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico.

8] Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/teleconferenza nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto.

Articolo 32 - Modalità di elezione del Collegio Sindacale

1] L'elezione del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate da gruppi di soci ognuna con un numero di eleggibili pari al numero dei sindaci, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; le liste devono garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, pro-tempore vigenti, sulla parità di genere.

2] Le liste dovranno essere presentate a pena di inammissibilità da tanti soci che rappresentano almeno il sette per cento del capitale sociale. Almeno cinque giorni prima dell'Assemblea le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale.

3] Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

4] Le procedure di elezione, stanti le previsioni di cui ai commi precedenti, sono disciplinate in un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

5] Unitamente a ciascuna lista, i soci che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

6] Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto scegliendo una sola lista. Risulteranno eletti i candidati di quelle liste che avranno ricevuto un numero di voti pari al quorum elettivo, rappresentato dal numero dei voti validi espressi diviso il numero dei candidati da eleggere; per ogni lista saranno eletti, secondo l'ordine di presentazione, tanti candidati quanti quorum elettivi sono contenuti nel numero dei voti ricevuti dalla lista.

- 7] Eventuali resti dovranno dar luogo alla nomina dei candidati la cui lista abbia ottenuto i resti maggiori.
- 8] L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente siano espressione della lista di minoranza, ove la stessa sia presente e abbia raccolto un numero di voti pari alla percentuale di capitale sociale necessaria per la presentazione di una lista di minoranza ai sensi del precedente comma 2.

TITOLO IX REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 33 - Revisione legale dei conti

- 1] La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le disposizioni di legge.
- 2] La società di revisione informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

TITOLO X RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 34 - Rappresentanza legale e firma sociale

- 1] La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente. Esso ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al/i Vice Presidente/i, ovvero in caso di assenza al Consigliere che lo sostituisce ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
- 2] Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce secondo le presenti disposizioni statutarie. Il Consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.
- 3] Il Consiglio può autorizzare dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

TITOLO XI DIREZIONE GENERALE

Articolo 35 - Direzione Generale

- 1] La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da non oltre due Vice Direttori generali, se nominati. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia designato un Amministratore Delegato, questo esercita anche le funzioni di Direttore Generale e, pertanto, le disposizioni del presente titolo e tutte le altre disposizioni dello Statuto riferite al Direttore Generale devono intendersi applicabili anche all'Amministratore Delegato, in quanto compatibili.

2] Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e, se presente, del Comitato esecutivo, esercita i poteri attribuitigli dai medesimi e sovrintende alla struttura aziendale e alla gestione degli affari sociali.

3] Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo o del Direttore Generale, nomina non oltre due vice direttori generali, individuando, in caso di pluralità, a quale di essi spetti la funzione di vicario.

Articolo 36 - Funzionamento della Direzione Generale

1] Il/i Vice Direttore/i Generale/i fa/fanno capo, nell'esercizio delle sue/loro funzioni, al Direttore Generale; esercita/esercitano le funzioni a lui/loro attribuite coadiuvando il Direttore Generale nella sovrintendenza della struttura aziendale e nella gestione degli affari sociali.

2] I componenti la Direzione Generale possono delegare determinati poteri a loro spettanti al personale dipendente della Società, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio e comunque in coerenza con le previsioni contenute nel presente Statuto.

3] Il Direttore Generale partecipa sempre alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato. I Vice Direttori Generali partecipano alle riunioni, di cui al presente comma, solo se invitati.

4] Il Direttore Generale partecipa sempre alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea. I Vice Direttori partecipano alle riunioni, di cui al presente comma, solo se invitati.

5] In caso di assenza od impedimento, o di cessazione dalla carica per qualsivoglia causa, ivi inclusi i casi di sospensione temporanea dall'incarico, e finché non venga nominato il suo sostituto, il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominato, o da un dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XII BILANCIO ED UTILI

Articolo 37 - Esercizio sociale e bilancio

1] L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio inerente a ciascun esercizio, osservate le norme di legge.

Articolo 38 - Ripartizione dell'utile

1] L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 39 - Dividendi non riscossi

1] I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40 - Disposizioni finali

1] Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le norme di legge.